

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale

Sentenza 26 novembre 2021 n. 43604

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████;

avverso la sentenza del 16-11-2018 del Tribunale di Ascoli Piceno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marinelli Felicetta, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 novembre 2018, il Tribunale di Ascoli Piceno condannava ██████████ alla pena di 2.500 Euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 90, comma 9, lettera a) a lui contestato per non avere verificato, in qualita' di amministratore della societa' " ██████████ s.r.l.", relativamente al cantiere sito in ██████████, l'idoneita' dell'impresa affidataria dei lavori ██████████ s.r.l., in particolare non verificando il

possesto del Durc, avendo la predetta impresa effettuato i pagamenti dei contributi Inps solo fino al 16 marzo 2013.

Fatto accertato il 22 luglio 2015 in [REDACTED].

2. Avverso la sentenza del Tribunale marchigiano, [REDACTED] tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che questi era stato tratto in inganno dall'impresa affidataria dei lavori, per cui, anche a titolo di colpa, non era configurabile la consapevolezza da parte di (OMISSIS) del fatto descritto nell'imputazione.

Con il secondo motivo, la difesa si duole sia della mancata applicazione dell'articolo 131 bis c.p., sia del diniego delle attenuanti generiche, osservando che in tal senso il Tribunale ha valutato solo i precedenti penali dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' inammissibile per manifesta infondatezza

1. Iniziando dalle censure sull'affermazione della penale responsabilita' dell'imputato, deve rilevarsi che le stesse, invero non adeguatamente specifiche, non sono idonee a scalfire il percorso argomentativo seguito dal Tribunale rispetto alla sussistenza del reato contestato e alla sua ascrivibilita' a [REDACTED].

E invero il Giudice monocratico ha innanzitutto operato un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, richiamando gli esiti dell'attivita' investigativa svolta dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno, il cui personale ispettivo, il 22 luglio 2015, si recava presso il cantiere sito in [REDACTED] dove erano in corso lavori di costruzione di un fabbricato destinato a civile abitazione. All'interno del cantiere vi erano due operai della societa' [REDACTED] s.r.l., il cui legale rappresentante veniva identificato in [REDACTED].

Nel corso delle verifiche di rito, veniva accertato che la [REDACTED] s.r.l. era una societa' di intermediazione finanziaria e quindi era priva dei requisiti tecnici necessari per poter operare nel cantiere, venendo altresì appurato che la societa', non avendo versato i contributi previdenziali, era sprovvista del Durc.

La ditta committente dei lavori veniva individuata nella " ██████████ " s.r.l., il cui legale rappresentante veniva identificato nel ricorrente ██████████

Questi e' stato dunque legittimamente ritenuto colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 90, comma 9, lettera a) norma che sanziona l'omessa verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori, della idoneita' tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, verifica che nel caso di specie e' mancata, non avendo (OMISSIS), nella sua veste di amministratore della societa' committente, accertato che l'impresa affidataria dei lavori non presentava la necessaria idoneita' tecnico-professionale, non essendo in possesso del Durc, a causa del mancato pagamento dei contributi previdenziali in favore dei propri dipendenti.

Orbene, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative disponibili, il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli non presta il fianco alle censure difensive, articolate in modo generico, essendo rimasta del tutto assertiva l'affermazione contenuta nel ricorso, secondo cui ██████████ sarebbe stato tratto in inganno dall'impresa affidataria dei lavori.

Di qui l'inammissibilita' della doglianza in punto di responsabilita'.

2. Ad analoga conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo.

In proposito, deve osservarsi che il giudice monocratico, nel giustificare il diniego delle attenuanti generiche, ha rimarcato in senso ostativo la "gravita' del fatto" e "i precedenti penali dell'imputato per reati della stessa indole".

Con tali argomenti, non manifestamente illogici, la difesa non si confronta, avendo omesso altresì di indicare specificamente gli elementi suscettibili di positiva -considerazione che il Tribunale avrebbe omesso di apprezzare in senso contrario, il che impone di ritenere la doglianza generica e dunque inammissibile, dovendosi richiamare sul punto la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e' insindacabile in sede di legittimita', purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

2.1. Il medesimo carattere di genericita' connota anche la censura sul mancato riconoscimento della causa di non punibilita' ex articolo 131 bis c.p..

Al riguardo, deve osservarsi che, se e' vero che, in sede di conclusioni, la difesa aveva invocato, in via subordinata, la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuita', con conseguente proscioglimento dell'imputato, e' tuttavia altrettanto vero che dalla lettura complessiva della motivazione si desume che vi sia stato un rigetto implicito da parte del Tribunale della sollecitazione difensiva.

Deve essere infatti ritenersi valida anche per l'istituto di cui all'articolo 131 bis c.p. l'affermazione di questa Corte, elaborata con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057), secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita, allorche' sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, cio' in applicazione del piu' generale principio secondo cui non e' censurabile, in sede di legittimita', la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. sul punto, ex multis, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500).

Da cio' consegue che anche la richiesta di applicazione della causa di non punibilita' prevista dall'articolo 131 bis c.p. deve ritenersi implicitamente disattesa, qualora la struttura argomentativa della decisione richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuita'. Cio' e' quanto avvenuto nella vicenda in esame, atteso che la sentenza impugnata, sia pure con riferimento alla valutazione sulla concedibilita' delle attenuanti generiche, ha valorizzato, in senso ostativo, sia i precedenti penali dell'imputato per reati della stessa indole, aspetto questo che mal si concilia con il necessario requisito della non abitudinalita' del comportamento del soggetto agente, sia la gravita' del fatto, affermazione che, pur nella sua estrema sintesi, non ha tuttavia trovato adeguata smentita nel ricorso, nel quale invero non sono stati indicati gli eventuali elementi che avrebbero giustificato in positivo il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilita'; la doglianza sollevata al riguardo deve pertanto essere ritenuta non specifica, a fronte di una sentenza che, nel suo percorso argomentativo, aveva nel complesso rimarcato l'offensivita' del fatto, consistito del resto nell'omesso controllo da parte dell'imputato di un aspetto (ovvero l'adeguatezza professionale dell'impresa incaricata di determinati lavori) non proprio insignificante e non privo di possibili ripercussioni nell'ottica della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, l'impugnazione proposta nell'interesse di ████████ deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi e' ragione di ritenere che il gravame sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Motivazione semplificata.